



Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto (TE)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMPLESSIVA
C O P I A

N.28 Data 30-03-2010	Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
---	---

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di marzo alle ore 14:05, nella sede dell'Unione di Comuni sita in Largo B. di Gaetano n. 19 – **Nereto**, si riunita **la Giunta Complessiva dell'Unione di Comuni Città – Territorio “Val Vibrata”**, presieduta dal **PRESIDENTE DI SALVATORE ABRAMO** e costituita come segue:

Comune	Componente	N° Quote	Presenti		Assenti	
			Comp.	Quote	Comp.	Quote
Alba Adriatica	Franchino Giovannelli	6			x	6
Ancarano	Cadia Viola	2	x	2		
Civitella del Tronto	Luca D'Alessio	4	x	4		
Colonnella	Graziella Cecchini	2	x	2		
Controguerra	Fabrizio Di Bonaventura	2	x	2		
Corropoli	Umberto D'Annuntiis	2	x	2		
Martinsicuro	Di Salvatore Abramo	6	x	6		
Nereto	Stefano Minora	2			x	2
Sant'Egidio alla Vibrata	Rando Angelini	4			x	4
Sant'Omero	Alberto Pompizi	4			x	4
Torano Nuovo	Filippo Tamburrini	2	x	2		
Tortoreto	Generoso Monti	4	x	4		
4Torano Nuovo – Quote aggiunte ai sensi del comma 3^ . art. 14 dello Statuto		2				
TOTALE N.°		40	8	24	4	16

Funge da SEGRETARIO GENERALE la Dott.ssa PIRO EMILIA.

Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti rende legale la seduta, la dichiara aperta e invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

LA GIUNTA COMPLESSIVA

Visto l'art.55 comma 2 del D.lgs. 165 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150 il quale dispone:

*2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. **La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.***

Atteso che in ottemperanza alla suddetta norma, il codice disciplinare di questo Ente sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

Visto l'art.55 bis del D.lgs. 165 30 marzo 2001 come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150 il quale dispone:

*"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2). **Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.** Alle infrazioni per le quali e previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.*

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il

procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

*3. Il responsabile della struttura, **se non ha qualifica dirigenziale** ovvero se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.*

*4. **Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo.** Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai*

sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Atteso che l'Unione di Comuni Val Vibrata non ha nel proprio organico figure con qualifica dirigenziale e pertanto risultano applicabili le disposizioni di cui al succitato art. 55-bis comma 3;

Visto l'art.55-sexies comma 3 del D.lgs. 165 30 marzo 2001 come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150 il quale dispone:

“3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità

dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo”.

Ritenuta pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art.55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;

Considerato che il Segretario di questo Ente in considerazione del ruolo che istituzionalmente riveste la figura è conforme alle finalità pubbliche atte a garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa che si andrà a svolgere e che pertanto può essere nominato “**Responsabile ufficio procedimenti disciplinari**”;

Visto il Regolamento di Organizzazione per uffici e servizi;

Visto l'art.48 comma 3 del TUEL 267/2000;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con la seguente votazione resa all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990;

2) **DI DARE ATTO** che risulta individuato nel Segretario di questo Ente l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'art.55 bis comma 4 del D.lgs 165/2001;

3) **DI DARE ATTO CHE:**

- E' competenza di ciascun titolare di Posizione Organizzativa la vigilanza sulla disciplina del personale assegnato, il controllo sull'assolvimento dei doveri da parte del personale dipendente e l'accertamento delle violazioni a tali doveri costituenti infrazioni disciplinari;
- La determinazione di dare avvio al procedimento disciplinare è di competenza di ciascun titolare di posizione organizzativa per il personale assegnato. Spetta al Segretario per le posizioni organizzative e per il personale eventualmente a lui assegnato nell'ambito delle funzioni di responsabile di servizio;
- Spetta al titolare di posizione organizzativa l'irrogazione e l'applicazione del rimprovero verbale per il personale a lui assegnato;
- Spetta al preposto dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, l'irrogazione e l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari;
- Il preposto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dovrà verificare il rigoroso rispetto dei termini degli eventuali provvedimenti disciplinari ed il rispetto di tutte le norme poste a garanzia dell'incolpato;
- Per la suddetta funzione non è prevista nessun compenso aggiuntivo a quello percepito;
- La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e ne verrà data informativa alle organizzazioni sindacali.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 30-03-2010

Il Responsabile del servizio
F.to FOSCHI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DI SALVATORE ABRAMO

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione n.28 del 30-03-2010, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 134.

Nereto, lì

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2010

- () perché dichiarata immediatamente eseguibile
() per decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

**Si certifica che la presente copia è conforme all'originale Si compone di n. facciate
e n. allegati.**
Nereto, _____

IL SEGRETARIO
PIRO EMILIA